

IVA

Protocollo di ricezione della dichiarazione di intento nella fattura N3.5

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI COMPLIANCE FISCALE: STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLE CONTESTAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato, il 23 aprile 2021, la risposta n. 14 alle “domande più frequenti” sulla **fatturazione elettronica**, avente ad oggetto le **operazioni non imponibili a seguito dell'invio della dichiarazione di intento**.

Si può avvalere della **facoltà di acquistare senza Iva**, nei limiti del **plafond**, l'**esportatore abituale**, cioè colui che **esporta o cede all'interno della comunità europea per più del 10% del volume d'affari**. Per avvalersi di tale facoltà il cliente **deve inviare la dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate**.

La fattura emessa nei confronti di un **esportatore abituale**, da trasmettere al sistema Sdi utilizzando nel campo Natura il **codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento”**, deve contenere, ai fini Iva, gli **estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell'[articolo 1 D.L. 746/1983](#) convertito, con modificazioni, dalla **L. 17/1984** è stato modificato dall'[articolo 12septies D.L. 34/2019](#) convertito con la **L. 58/2019**). In particolare, il **D.L. 34/2019** convertito con la **L. 58/2019**, ha **eliminato il comma 2 dell'articolo 1, D.L. 746/1983** che prevede **l'obbligo di annotazione delle dichiarazioni d'intento** (sia ricevute che emesse) in **apposito registro**.

Nelle **specifiche tecniche della fatturazione elettronica** non c'è un **campo specifico** ad accogliere gli estremi della dichiarazione di intento emessa dal cliente.

L'Agenzia delle entrate ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando **uno dei campi facoltativi** relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio:

- nel **campo “Causale”** ovvero
- a livello di singola linea fattura, il blocco **“Altri dati gestionali”**.

Tale operazione è **assoggettata ad imposta di bollo** ed occorre quindi spuntare l'apposita casella **“BolloVirtuale”** che indica l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi del [decreto MEF 17.06.2014](#), mentre **“ImportoBollo”** è opzionale.

Ricordiamo che, in base al [provvedimento del 04.02.2021](#) prot. n. 34958, per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, **dal 15 aprile 2021 sono disponibili due distinti elenchi** contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

- a) delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI nel primo trimestre che **riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo** (denominato **Elenco A**, non modificabile);
- b) delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI nel primo trimestre che **non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo** ma per le quali emerge tale obbligo (denominato **Elenco B**, modificabile) sulla base - nel caso specifico - **dell'indicazione della natura operazione N3.5**.

Le modifiche all'Elenco B vanno effettuate **entro il 30 aprile 2021** (per il primo trimestre).

L'Elenco B può essere **modificato più volte entro il 30 aprile** ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare. In ogni caso, le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

Entro il 15 maggio viene calcolato ed evidenziato, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, **l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo**, sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B.

Il cedente/prestatore **effettua il pagamento del primo trimestre entro il 31 maggio** (nuovo termine previsto dall'[articolo 6 D.M. 17.06.2014](#), dopo la modifica ad opera del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 04.12.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020).